R E G I O N E P U G L I A

Deliberazione della Giunta Regionale

N. 996 del 12/06/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRI/DEL/2018/00019

OGGETTO: Art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016. Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Puglia, Province e Città Metropolitana per la gestione dei servizi di assistenza specialistica e per l'integrazione scolastica disabili per l' a.s. 2018-2019.

L'anno 2018 addì 12 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
V.Presidente	Antonio Nunziante	Presidente	Michele Emiliano
Assessore	Giovanni Giannini	Assessore	Loredana Capone
Assessore	Sebastiano Leo	Assessore	Leonardo di Gioia
Assessore	Raffaele Piemontese	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

L'Assessore al Welfare, Salvatore Ruggeri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali, come confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, riferisce quanto segue.

VISTO:

- la l.n. 104/1992;
- la l.n. 328/2000;
- la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- la l.r. n. 4/2010 art. 49;
- la l. n. 56/2014;
- la l.r. n. 31/2015;
- l'art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015;
- la l.r. n. 9/2016;
- la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
- la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
- la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale;
- la Del. G.R. n. 357/2018 "Concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2018. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento";
- la determina n. 4 del 26 marzo 2018 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, che ha attribuito gli spazi finanziari assegnati con la citata Del. G.R. n. 357/2018 alle strutture afferenti all'Assessorato al Welfare, ed in particolare ha assegnato uno spazio finanziario complessivo di Euro 25.500.000,00 per la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali e i capitoli di spesa afferenti al CRA 61.02.

PREMESSO CHE

- la l.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
- con la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

PRESO ATTO che:

- all'art. 2 della l.r. n. 9/2016 è previsto che:

"1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
d) le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia di formazione professionale.
2. (...).
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)";

- il co. 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016) ha disposto che *"ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata"*;

- Facendo seguito alle riunioni in sede tecnica del gruppo di lavoro Regione – Province e Città Metropolitana, per il monitoraggio dell'attività relativa all'anno scolastico 2017-2018, si è tenuta la riunione in sede politica del 31 maggio u.s., dalla quale è emersa una sostanziale intesa sui seguenti punti:

1) la necessità di dare il più possibile continuità alle prestazioni da erogare, definendo la durata triennale della convenzione di avvalimento, con assegnazione annuale delle risorse, tanto al fine di consentire alle Amministrazioni Provinciali di definire uno scenario più lungo per gli affidamenti dei servizi di che trattasi;
2) la necessità di assicurare più rilevanti tratti di omogeneità tra le prestazioni erogate in tutti i territori provinciali e le modalità di erogazione degli stessi servizi, con specifico riferimento al divieto di assegnazione di risorse ad altre amministrazioni centrali o locali in particolare per l'assistenza specialistica, al fine di presidiare l'effettiva aggiuntività delle prestazioni erogate rispetto alle attività didattiche e di sostegno didattico e assistenza materiale, nonché al fine di coordinare al meglio la distribuzione complessiva delle risorse umane e delle ore erogabili rispetto alla dotazione finanziaria data;
3) la necessità di adottare soluzioni gestionali in grado di assicurare la maggiore qualità delle prestazioni erogate, anche in termini di continuità del supporto specialistico alle attività didattiche, e la valorizzazione delle professionalità impiegate, nonché il rispetto dei principali istituti del diritto del lavoro;
4) la necessità di assicurare alle Province pugliesi e alla Città Metropolitana la disponibilità di risorse necessarie per la continuità degli interventi di supporto al diritto allo studio e all'integrazione di alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento all'a.s. 2018-2019, confermando lo stanziamento dell'apposito Capitolo di spesa 785020 nel Bilancio Regionale, pur dovendo prendere atto che allo stato attuale non risulta finanziato il corrispondente

capitolo di spesa nel Bilancio dello Stato, con un possibile pregiudizio per la programmazione integrale delle Amministrazioni attuatrici dei servizi;

5) l'opportunità di consolidare i risparmi realizzati dalle Amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana, secondo quanto dalle stesse Amministrazioni certificato, sia a valere sulle risorse regionali che sulle risorse nazionali, con vincolo di destinazione alle medesime attività per l'a.s. 2018-2019;

6) l'opportunità di ripartire le risorse stanziate dal Bilancio regionale di previsione per il 2017 secondo i seguenti criteri di riparto:
   - per il 50% dimensione demografica della popolazione residente per ciascun territorio provinciale,
   - per il 50% numero di studenti utenti dell'assistenza specialistica nell'a.s. precedente (2017-2018) per ciascun territorio provinciale :

Provincia	Utenti Disabili (A.s. (2017-2018)	Popolazione Residente
BARI	28,4%	31,0%
BAT	13,7%	9,7%
BRINDISI	9,2%	9,8%
FOGGIA	19,5%	15,5%
LECCE	15,4%	19,7%
TARANTO	13,8%	14,4%
REGIONE	**100,0%**	**100,0%**

Da cui discende il seguente riparto complessivo:

Provincia	QUOTA SU Utenti Disabili (A.s. (2017-2018)	QUOTA SU Popolazione Residente	**TOTALE ASSEGNATO**
BARI	€ 1.419.591,41	€ 1.549.875,58	€ 2.969.466,98
BAT	€ 683.603,98	€ 482.607,28	€ 1.166.211,26
BRINDISI	€ 460.974,33	€ 488.894,74	€ 949.869,07
FOGGIA	€ 976.951,28	€ 773.639,09	€ 1.750.590,37
LECCE	€ 770.036,67	€ 986.272,08	€ 1.756.308,75
TARANTO	€ 688.842,33	€ 718.711,23	€ 1.407.553,56
REGIONE	**€ 5.000.000,00**	**€ 5.000.000,00**	**€ 10.000.000,00**

CONSIDERATO CHE, con A.D. n. 4 del 26 marzo 2018 il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ha attribuito gli spazi finanziari assegnati con la citata Del. G.R. n. 357/2018 alle strutture afferenti all'Assessorato al Welfare, ed in particolare ha assegnato uno spazio finanziario complessivo di Euro 25.500.000,00 per la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali e i capitoli di spesa afferenti al CRA 61.02. Nell'ambito di questa capienza, si attinge, ai fini della presente proposta di deliberazione, lo spazio finanziario di Euro 10.000.000,00 necessari per procedere all'impegno dell'intera somma stanziata in favore delle Province pugliesi.

Tanto premesso e considerato, si propone di approvare la presente proposta di Deliberazione, che prevede che:

- Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano ad accertare in entrata l'intera somma come assegnata dalla Regione, per consentirne l'utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario e ad espletare le procedure di evidenza pubbliche necessarie per l'affidamento dei servizi da attivare entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019;
- Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnano, qualora non l'abbiano ancora fatto, ad individuare tempestivamente la struttura amministrativa delle stesse Amministrazioni competenti dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione degli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità, nonché ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure per l'affidamento a terzi sia alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che entro l'inizio dell'a.s. 2018-2019, e comunque non oltre il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019, le attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate;
- Con riferimento al punto precedente, per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate vi hanno provveduto già nel corso dei precedenti anni scolastici con una spesa non superiore al 10% del totale assegnato dai fondi regionali a ciascuna Amministrazione, e che la stessa spesa non potrà superare i livelli dell'anno precedente e, in ogni caso, esse commisurata al tempo-lavoro effettivamente impiegato per le attività di che trattasi dalle risorse umane coinvolte;
- La Regione si impegna entro il 15 giugno ad approvare l'impegno contabile dell'intera somma stanziata, e comunque nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.
- Le Amministrazioni Provinciali e la Città Metropolitana si impegnino ad attuale tutti i servizi e le attività di che trattasi nel pieno rispetto delle linee guida e degli standard minimi organizzativi e funzionali espressi nell'Allegato 1/A e nell'Allegato 1/B alla presente proposta di deliberazione, , in cui con lo schema di convenzione, per farne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione comporta una spesa complessiva di **Euro 10.000.000,00** a carico del Bilancio Regionale di Previsione per il 2018, approvato con l.r. n. 68/2017, in favore delle Province pugliesi e della Città Metropolitana, a valere sul **Cap. 785020 – Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04 – P.d.C. 1.04.01.02**, come da Piano di Gestione (Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio Pluriennale 2018-2020 e del Piano Finanziario Gestionale 2018-2020) e nel rispetto dei principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 corretto ed integrato da D.Lgs. n. 126/2014, per l'a.s. 2018-2019.
All'impegno e alla liquidazione delle suddette somme si provvederà a cura della Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica vigenti ed in particolare nel rispetto degli spazi finanziari che con Determinazione dirigenziale n. 4/2018 del Direttore del Dipartimento per la Promozione della Salute e del Benessere sociale.
Le obbligazioni derivanti dal presente provvedimento arrivano a scadenza per l'intero importo entro il corrente esercizio finanziario.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi della l.r. n. 7/1997 art. 4 comma 4 lett. k).

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente della Sezione;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

1) di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte sostanziale del presente provvedimento;

2) di **prendere atto** delle risultanze del confronto tra Regione, Province e Città Metropolitana, che ha avuto come esito l'intesa del 4 agosto 2016 in sede di Osservatorio e del 31 maggio 2018, da ultimo, con riferimento all'a.s. 2018-2019;

3) di **approvare** lo schema di convenzione tra Regione e Province e tra Regione e Città Metropolitana di Bari, come riportato in Allegato 1/A e 1/B alla presente proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

4) di **demandare** all'Assessore al Welfare la sottoscrizione della suddetta convenzione;

5) di **approvare** lo stanziamento e il riparto alle Province e alla Città Metropolitana di Euro 10.000.000,00 per le attività di che trattasi, secondo il riparto riportato in narrativa;

6) di **autorizzare** la spesa, ripartiti con i medesimi criteri, secondo quanto meglio specificato in narrativa e nella Sezione Adempimenti contabili del presente provvedimento;

7) di demandare alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali, ogni altro adempimento attuativo;

8) di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA — IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Il Segretario Generale della Giunta Regionale
Dott. Roberto Venneri

dott. Antonio NUNZIANTE

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(Dr. Giuseppe Chiapperino)

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
(dott.ssa Anna Maria Candela)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni ai sensi del D.P.G.R. n. 443/2015 e del D.P.G.R. n. 304/2016.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA SALUTE, BENESSERE SOCIALE E SPORT PER TUTTI
(Dr. Giancarlo Ruscitti)

L'ASSESSORE AL WELFARE
Salvatore Ruggeri

REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)

Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Regionale.
Bari, 06/06/2018

IL DIRIGENTE
- D.ssa Mariangela LOMASTRO -

Il Presente provvedimento è esecutivo
Il Segretario della Giunta
Dott. Roberto Venneri

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI

Allegato 1

Schemi di Convenzione tra Regione Puglia e province pugliesi e Città Metropolitana, con Allegato Tecnico

Il presente allegato si compone di n. 22 (VENTIDUE) pagg., inclusa la presente copertina

ALLEGATO 1/A - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L' AVVALIMENTO

TRA

La Regione Puglia
e
Provincia di Barletta-Andria-Trani, Provincia di Brindisi, Provincia di Foggia, Provincia di Lecce, Provincia di Taranto

per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016 per l'a.s. 2018-2019 e per il triennio 2018-2021.

La **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata da Sig. Salvatore Ruggeri, nato a Muro Leccese (LE) il 12 febbraio 1950, in qualità di Assessore al Welfare della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Bari, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia.

E

La **Provincia di Brindisi**, codice fiscale_____, con sede in _____ - Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata;

La **Provincia di Barletta-Andria-Trani**, codice fiscale_____, con sede in _____ - Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata;

La **Provincia di Foggia**, codice fiscale_____, con sede in _____ - Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata;

La **Provincia di Lecce**, codice fiscale_____, con sede in _____ - Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata;

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTI
REGIONE PUGLIA

La **Provincia di Taranto**, codice fiscale_____, con sede in _____ - Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentata.

VISTO:

- la l.n. 104/1992;
- la l.n. 328/2000;
- la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- la l.r. n. 4/2010;
- la l. n. 56/2014;
- la l.r. n. 31/2015;
- l'art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015
- la l.r. n. 9/2016;

PREMESSO CHE:

- la l.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;
- con la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 2, l.r. n. 9/2016 è previsto che:
  "1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
  a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
  b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI REGIONE PUGLIA

d) le funzioni in materia di turismo;
e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
f) le funzioni in materia di formazione professionale.
2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)";

- per effetto della legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, la Regione Puglia ha assegnato al finanziamento delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni audiolesi e videolesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di Euro 10.000.000,00 in favore delle Province e della Città Metropolitana, al fine di concorrere al finanziamento delle suddette attività. Dette risorse sono stanziate al Capitolo di Spesa 785020 – Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04 – (p.d.C. 1.04.01.02);

- dalla suddetta ricognizione emerge che allo stato attuale sono disponibili per le attività oggetto della presente convenzione, ancora in via transitoria affidate alla attuazione della Città Metropolitana di Bari e delle Province, per l'anno scolastico 2018-2019 risorse che consentono di coprire il costo medio annuo, sulla base del dato di spesa storica dell'ultimo triennio, e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettivi di equità nell'accesso alle prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.

PRESO ATTO che:

- nel periodo marzo – maggio 2018 è stato curato dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia un articolato monitoraggio delle attività programmate e svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana per l'a.s. 2017-2018 in materia di assistenza specialistica e trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione:
  a) numero utenti in carico
  b) volume di prestazioni erogate in media per utente
  c) periodo di attivazione del servizio
  d) spesa programmata per il periodo
  e) modalità di copertura di detta spesa
  f) modalità di gestione dei servizi in oggetto;

- nel corso della concertazione svoltasi tra Regione e Province pugliesi, è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servizi, pur nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo delineato all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 per l'assegnazione delle funzioni non fondamentali nell'ambito di che trattasi alle Province e alla Città Metropolitana, ovvero, ove se ne

SEZIONE WELF. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI REGIONE PUGLIA

ravviserà l'opportunità, agli Ambiti territoriali sociali, comunque dopo aver condiviso con gli Enti sovra territoriali un unico modus operandi.

- In continuità con l'intesa interistituzionale definita In data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, è stata definita tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, sulle materie di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) della l. r. 9/2016 riguardanti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonchè il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, si propone di sottoscrivere l'apposita convenzione per la prossima triennalità secondo quanto di seguito espresso.

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione, tesa a rendere snella, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Intesa istituzionale, regola i rapporti tra Regione Puglia titolare della funzione di cui *all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016* e gli Enti Locali sottoscrittori, in qualità di Enti di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.
2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, delle Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi /interventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità.
3. La titolarità della funzione relativa ai servizi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia. L'Ente avvalso svolgerà, nel rispettivo territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.
4. La convenzione definisce, tramite apposito allegato tecnico, l'organizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utenti, requisiti e priorità per accedervi, modalità di gestione, profili professionali, durata e modalità di erogazione, oltre a modalità organizzative interne, nei tempi prefissati, condizionatamente e subordinatamente al conferimento da parte della Regione delle necessarie risorse già stanziate con Legge regionale di Bilancio per il 2018, e le eventuali risorse che saranno stanziate dallo Sato in riferimento al comma 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015, per le annualità successive.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SCOLAI
REGIONE PUGLIA

Art. 3

(Impegni degli Enti sottoscrittori)

1. La Regione Puglia, si impegna, entro il mese di giugno 2018, a definire il riparto delle risorse assegnate alla Città Metropolitana e alle Amministrazioni Provinciali, in misura pari a Euro 10.000.000,00 con il conseguente impegno contabile di almeno il 50% del medesimo importo, in relazione agli spazi finanziari assegnati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.
2. La Regione Puglia si impegna ad applicare quali criteri di riparto indicatori che tengano conto della utenza già presa in carico nell'a.s. 2017-2018 e della dimensione demografica di ciascun territorio provinciale, avendo preventivamente avendo preventivamente consolidato in capo alla stessa Città Metropolitana le risorse residue a valere sugli stanziamenti nazionali e regionali assegnati per l'a.s. 2017-18, al fine del loro utilizzo per le medesime finalità nel corso dell'a.s. 2018-19. A valere sulle somme ripartite trova copertura anche la spesa per il personale amministrativo da impiegare da parte di ciascun Ente avvalso per il coordinamento, il monitoraggio e la gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi di che trattasi.
3. La Regione Puglia si impegna a implementare anche per l'a.s. 2018-2019 e seguenti il sistema di monitoraggio delle risorse e dell'utenza destinataria finale degli interventi, come definito e utilizzato nel corso degli ultimi due aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, al fine di consolidare un sistema omogeneo di rilevazione sull'intero territorio regionale utilizzato ai fini della riprogrammazione delle attività a cui riferirsi anche per il riparto delle risorse per le annualità successive.
4. La Regione Puglia si impegna a consolidare l'attività del gruppo di lavoro già definito ai fini della governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi allo scopo di coinvolgere in maniera permanente le Amministrazioni avvalse
5. Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento. Tali oneri restano a totale carico di ciascuno degli Enti avvalsi. Alle Amministrazioni Provinciali non sono imputabili oneri derivanti da ritardi o inadempienze derivanti direttamente da eventuali ritardi nella assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione, rispetto a quanto definito al comma 1 del presente articolo.
6. Le Amministrazioni Provinciali accettano il ruolo di Ente avvalso, e si impegnano a regolarizzare la partita contabile connessa alle somme assegnate dalla Regione, in attuazione della l.r. n. 41/2016 per consentirne l'utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario al fine di concorrere alla spesa da sostenere per l'a.s. 2018-2019 con la quota residua di Euro ..... che integra le dotazioni finanziarie che verranno eventualmente attribuite con specifico Decreto per effetto dell'intesa sul riparto dei fondi di cui al co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015.
7. Le Amministrazioni Provinciali si impegnano ad applicare quanto definito nell'**Allegato A (Allegato tecnico)** alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di riorganizzare e implementare i servizi di cui all'art. 2, tenendo conto della gradualità applicata nelle annualità precedenti e della necessità che trovino attuazione significativi livelli di omogeneità su tutto il territorio regionale, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e facendo salve procedure e intese territoriali già in essere.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI
REGIONE PUGLIA

8. Allo scopo suddetto le Amministrazioni Provinciali individuano e assegnano personale amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario allo scopo di erogare gli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità così come definiti nell'Allegato 1 alla presente convenzione, nonché per avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento alle procedure di affidamento a terzi ovvero alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che entro un mese dall'inizio dell'a.s. 2018-2019, le attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate.
9. Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività gli enti sottoscrittori fanno fronte con le risorse regionali e le risorse nazionali già citate, e in ogni caso detti oneri non possono gravare sulle risorse trasferite complessivamente dalla Regione in misura superiore al 10% di ciascuna quota provinciale, fatte salve ulteriori specifiche esigenze, da comunicare preventivamente con specifica motivazione, e comunque non a detrimento delle prestazioni assicurate ai destinatari finali delle attività di che trattasi, cioè solo in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse complessivamente disponibili, dopo avere allestito le prestazioni almeno in linea con quanto previsto nell'Allegato A.
10. Le Amministrazioni Provinciali in qualità di Ente avvalso, al fine di garantire quanto previsto al comma 8, individuano tempestivamente modalità organizzative e predispongono gli ordini di servizio per l'assegnazione delle risorse umane, dandone apposita comunicazione alla Regione.

Art. 4

(Accesso agli atti)

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente avvalso.

Art. 5

(Risorse finanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento, si fa fronte con le risorse da Bilancio regionale autonomo, nonché con le risorse nazionali eventualmente stanziate con legge nazionale, in applicazione del co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, come saranno ripartite e assegnate per effetto di apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Amministrazioni provinciali ridefiniscono i servizi da erogare in relazione ai limiti di disponibilità finanziaria come derivanti dagli atti già assunti, anche riallineando la copertura dei servizi ai requisiti minimi di cui all'Allegato A alla presente convenzione. In ogni caso l'eventuale riduzione o assenza degli stanziamenti derivanti dal Bilancio dello Stato dovrà comportare la riprogrammazione e la riorganizzazione dei servizi di che trattasi, senza la possibilità di integrazione della dotazione con oneri a carico del Bilancio regionale.

2. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito della assegnazione delle risorse riguardante l'a.s. 2019-2020.

REGIONE PUGLIA

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione le Amministrazioni Provinciali trasmettono alla Regione la programmazione economica delle risorse complessivamente disponibili per le attività da realizzare nel corso dell'a.s. 2018-2019, secondo una scheda omogenea che sarà fornita dalla struttura regionale competente. Entro il 30 aprile degli anni successivi le Amministrazioni Provinciali trasmettono la programmazione economica riferita al successivo anno scolastico.

4. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'a.s. 2018-2019, e di ciascun anno scolastico, le Amministrazioni Provinciali provvedono a redigere dettagliata rendicontazione economica delle attività svolte e relativa relazione tecnica.

Art. 6

(Revoca dell'avvalimento)

1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione della Regione Puglia, ente titolare della funzione di cui all'art.2 attraverso comunicazione scritta.
2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, comma 6, imputabili ad uno degli Enti locali sottoscrittori, la Regione diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.

Art. 7

(Durata)

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale con programmazione finanziaria annuale collegata alle risorse regionali e alle eventuali risorse nazionali annualmente assegnate agli interventi e servizi di che trattasi.

Art. 8

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione è redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI
REGIONE PUGLIA
8

ALLEGATO 1/B - SCHEMA DI CONVENZIONE PER L' AVVALIMENTO

TRA

La Regione Puglia
e
La Città Metropolitana di Bari

per l'attuazione degli interventi in materia di assistenza specialistica, trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi di cui all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016 per l'a.s. 2017-2018 e seguenti.

La **Regione Puglia**, codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Lungomare N. Sauro n. 31-33, rappresentata da Sig. Salvatore Ruggeri, nato a Muro Leccese (LE) il 12 febbraio 1950, in qualità di Assessore al Welfare della Giunta Regionale, domiciliato per la carica in Bari, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia.

E

La **Città Metropolitana di Bari** (di seguito Città Metropolitana), codice fiscale _____, con sede in Bari - Via _____, rappresentata da _____, in qualità di _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene in atto non per sé ma in nome e per conto della Amministrazione rappresentazione;

VISTO:

- la l.n. 104/1992;
- la l.n. 328/2000;
- la l.r. n. 19/2006 e s.m.i.;
- il Reg. R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- la l.r. n. 4/2010;
- la l. n. 56/2014;
- la l.r. n. 31/2015;
- l'art. 1 co. 947 della l.n. 208/2015
- la l.r. n. 9/2016;

PREMESSO CHE:

- la l.n. 56 del 7 aprile 2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" persegue l'obiettivo di rendere gli assetti e le funzioni delle AA.PP. più rispondenti alle esigenze dei cittadini, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità e riduzione della spesa;

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETTI SOCIALI
REGIONE PUGLIA

- con la l.r. n. 31/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e territoriale" la Regione riordina le funzioni amministrative regionali delle Province, delle aree vaste, dei Comuni, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana;
- all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 si dispone che la Regione "può attribuire le funzioni non fondamentali alle Province (...) e alla Città Metropolitana di Bari, previa intesa interistituzionale da raggiungere nell'ambito dell'Osservatorio Regionale, (...)", e che "l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 da parte delle Province e della Città Metropolitana di Bari è oggetto di apposita convenzione tra Regione e enti interessati, disciplinante l'assegnazione del personale regionale, le funzioni attribuite e le modalità di svolgimento delle stesse, il cui onere rimane a carico della Regione".

CONSIDERATO CHE:

- all'art. 2, l.r. n. 9/2016 è previsto che:
  "1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, e dalla stessa esercitate, le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle province prima della data di entrata in vigore della presente legge:
  a) le funzioni di cui all' articolo 4, comma 1, della l.r. 31/2015;
  b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di biblioteche, musei e pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale e rurale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia), nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;
  d) le funzioni in materia di turismo;
  e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonché all'assistenza specialistica per alunni audiolesi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado;
  f) le funzioni in materia di formazione professionale.
  2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui al comma 1, lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.
  3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) e f) vengono esercitate dalla Regione anche mediante forme di avvalimento e convenzione alla Città metropolitana di Bari e alle province, (...)";
- per effetto della legge regionale n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, la Regione Puglia ha assegnato al finanziamento delle attività di assistenza specialistica, trasporto e altri interventi per alunni disabili della scuola media superiore e per le prestazioni a supporto del diritto allo studio di alunni audiolesi e videolesi di ogni ordine e grado la somma complessiva di Euro 10.000.000,00 in favore delle Province e della Città Metropolitana, al fine di concorrere al finanziamento delle suddette attività. Dette risorse sono stanziate al Capitolo di Spesa 785020 – Missione 12. Programma 02. Titoli 1. Macroaggregato 04 – (p.d.C. 1.04.01.02);
- dalla suddetta ricognizione emerge che allo stato attuale sono disponibili per le attività oggetto della presente convenzione, ancora in via transitoria affidate alla attuazione della Città Metropolitana di Bari e delle Province, per l'anno scolastico 2018-2019 risorse che consentono di coprire il costo medio annuo, sulla base del dato di spesa storica dell'ultimo

REGIONE PUGLIA

triennio, e di ottimizzare il servizio sia rispetto a obiettivi di equità nell'accesso alle prestazioni, sia rispetto a obiettivi di qualità delle stesse.

PRESO ATTO che:

- nel periodo marzo – maggio 2018 è stato curato dall'Assessorato al Welfare della Regione Puglia un articolato monitoraggio delle attività programmate e svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana per l'a.s. 2017-2018 in materia di assistenza specialistica e trasporto per alunni disabili delle scuole medie superiori e altri interventi per alunni audiolesi e videolesi, con specifico riferimento ai seguenti indicatori e variabili di rilevazione:
  a) numero utenti in carico
  b) volume di prestazioni erogate in media per utente
  c) periodo di attivazione del servizio
  d) spesa programmata per il periodo
  e) modalità di copertura di detta spesa
  f) modalità di gestione dei servizi in oggetto;
- nel corso della concertazione svoltasi tra Regione e Province pugliesi, è stato sostanzialmente condiviso l'obiettivo generale di recuperare tutti gli elementi di omogeneità possibili sull'intero territorio regionale, al fine di assicurare a tutti gli utenti aventi diritto di accedere con le medesime modalità ai medesimi servizi, pur nel rispetto dei vincoli finanziari e normativi, e di pervenire al più presto alla attuazione del processo delineato all'art. 3 della l.r. n. 31/2015 per l'assegnazione delle funzioni non fondamentali nell'ambito di che trattasi alle Province e alla Città Metropolitana, ovvero, ove se ne ravviserà l'opportunità, agli Ambiti territoriali sociali, comunque dopo aver condiviso con gli Enti sovra territoriali un unico modus operandi.

- In continuità con l'intesa interistituzionale definita In data 4 agosto 2016, nella sede dell'Osservatorio regionale di cui all'art. 1, comma 91 della L. n. 56/2014, è stata definita tra Regione Puglia, Città metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, sulle materie di cui all'art. 2, comma 1 lett. e) della l. r. 9/2016 riguardanti i servizi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, nonchè il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, si propone di sottoscrivere l'apposita convenzione per la prossima triennalità secondo quanto di seguito espresso.

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,
si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

1. La presente convenzione, tesa a rendere snella, efficiente ed efficace l'azione amministrativa per l'attuazione dell'Intesa istituzionale, regola i rapporti tra Regione Puglia titolare della funzione

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI
REGIONE PUGLIA
11

di cui *all'art.2 comma 1 lett. e) della l.r. n. 9 del 27/05/2016* e gli Enti Locali sottoscrittori, in qualità di Enti di cui la Regione si avvale per la realizzazione degli interventi relativi al trasporto scolastico e all'assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole medie superiori, il supporto al diritto allo studio per alunni sordi e videolesi nelle scuole di ogni ordine e grado, e ne individua i rispettivi obblighi e compiti.

2. Con la presente convenzione la Regione Puglia si avvale, secondo le modalità stabilite di seguito, di Città metropolitana di Bari per lo svolgimento delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario, allo scopo di garantire ed erogare i servizi /interventi di cui al comma 1 rivolti agli alunni e studenti con disabilità.

3. La titolarità della funzione relativa ai servizi di cui al comma 1 compete alla Regione Puglia. L'Ente avvalso svolgerà, nel territorio di competenza, gli interventi suddetti in avvalimento secondo le disposizioni di cui alla presente convenzione, dandone chiara indicazione in ogni atto adottato e rivolto all'esterno come ad esempio progetti, bandi di gara, lettere d'invito, cartellonistica, ecc.

4. La convenzione definisce, tramite apposito allegato tecnico, l'organizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità di accesso al servizio e agli interventi da parte degli utenti, requisiti e priorità per accedervi, modalità di gestione, profili professionali, durata e modalità di erogazione, oltre a modalità organizzative interne, nei tempi prefissati, condizionatamente e subordinatamente al conferimento da parte della Regione delle necessarie risorse già stanziale con Legge regionale di Bilancio per il 2018, e le eventuali risorse che saranno stanziate dallo Sato, in riferimento al comma 947 dell'art. 1 della l.n. 208/2015, per le annualità successive.

Art. 3

(Impegni degli Enti sottoscrittori)

1. La Regione Puglia, si impegna, entro il mese di giugno 2018, a definire il riparto delle risorse assegnate alla Città Metropolitana e alle Amministrazioni Provinciali, in misura pari a Euro 10.000.000,00 con il conseguente impegno contabile di almeno il 50% del medesimo importo, in relazione agli spazi finanziari assegnati nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R.n.68/2017 e il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465, 466 dell'art. unico Parte I Sezione I della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii., e del comma 775 dell'articolo unico della Legge n. 205/2017.
2. La Regione Puglia si impegna ad applicare quali criteri di riparto indicatori che tengano conto della utenza già presa in carico nell'a.s. 2017-2018 e della dimensione demografica di ciascun territorio provinciale, avendo preventivamente consolidato in capo alla stessa Città Metropolitana le risorse residue a valere sugli stanziamenti nazionali e regionali assegnati per l'a.s. 2017-18, al fine del loro utilizzo per le medesime finalità nel corso dell'a.s. 2018-19. A valere sulle somme ripartite trova copertura anche la spesa per il personale amministrativo da impiegare da parte dell' Ente avvalso per il coordinamento, il monitoraggio e la gestione amministrativa ed economico-finanziaria degli interventi di che trattasi.
3. La Regione Puglia si impegna a implementare anche per l'a.s. 2018-2019 e seguenti il sistema di monitoraggio delle risorse e dell'utenza destinataria finale degli interventi, come definito e utilizzato nel corso degli ultimi due aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, al fine di consolidare un sistema omogeneo di rilevazione sull'intero territorio regionale utilizzato ai fini della riprogrammazione delle attività a cui riferirsi anche per il riparto delle risorse per le annualità successive.

4. La Regione Puglia si impegna a consolidare l'attività del gruppo di lavoro già definito ai fini della governance regionale per la realizzazione dei servizi di che trattasi allo scopo di coinvolgere in maniera permanente le Amministrazioni avvalse
5. Alla Regione non sono imputabili eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, nella gestione tecnica e amministrativa dei contratti posti in essere in ordine alla realizzazione dell'intervento. Tali oneri restano a totale carico di ciascuno degli Enti avvalsi. Alle Amministrazioni Provinciali non sono imputabili oneri derivanti da ritardi o inadempienze derivanti direttamente da eventuali ritardi nella assegnazione delle risorse finanziarie da parte della Regione, rispetto a quanto definito al comma 1 del presente articolo.
6. La Città Metropolitana accetta il ruolo di Ente avvalso, e si impegna a regolarizzare la partita contabile connessa alle somme assegnate dalla Regione, in attuazione della l.r. n. 41/2016 per consentirne l'utilizzo nel corso del corrente esercizio finanziario al fine di concorrere alla spesa da sostenere per l'a.s. 2018-2019 con la quota residua di Euro ..... che integra le dotazioni finanziarie che verranno eventualmente attribuite con specifico Decreto per effetto dell'intesa sul riparto dei fondi di cui al co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015.
7. La Città Metropolitana si impegna ad applicare quanto definito nell'**Allegato tecnico** alla presente Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di riorganizzare e implementare i servizi di cui all'art. 2, tenendo conto della gradualità applicata nelle annualità precedenti e della necessità che trovino attuazione significativi livelli di omogeneità su tutto il territorio regionale, e comunque nei limiti delle risorse disponibili e facendo salve procedure e intese territoriali già in essere.
8. Allo scopo suddetto la Città Metropolitana individua e assegna personale amministrativo adeguato alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio tecnico e finanziario allo scopo di erogare gli interventi per l'assistenza specialistica e il diritto allo studio degli studenti con disabilità così come definiti nell'Allegato 1 alla presente convenzione. La Città Metropolitana si impegna ad avviare tempestivamente le procedure per la definizione delle modalità di gestione dei servizi di che trattasi, con riferimento sia alle procedure di affidamento a terzi che alle intese con gli Ambiti territoriali per lo svolgimento da parte dei Comuni delle attività affidate, al fine di assicurare che entro il primo mese dall'inizio dell'a.s. 2018-2019, le attività di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica, le attività di trasporto scolastico e le altre attività di sostegno al diritto allo studio per gli studenti audiolesi e videolesi possano essere riattivate.
9. Agli oneri per il personale interno da assegnare alle suddette attività la Città Metropolitana fa fronte con le risorse regionali e le risorse nazionali già citate, e in ogni caso detti oneri non possono gravare sulle risorse trasferite complessivamente dalla Regione in misura superiore al 10% di ciascuna quota provinciale, dovendo tener conto esclusivamente delle esigenze accertate dal Servizio competente della Città Metropolitana (Servizio Controllo fenomeni discriminatori e Welfare) dopo avere razionalizzato le struttura tecnico-amministrativa e l'assegnazione del personale strettamente e direttamente necessario per la realizzazione delle attività di che trattasi, e comunque non a detrimento delle prestazioni assicurate ai destinatari finali delle attività di che trattasi, cioè solo in presenza di eventuali economie rispetto alle risorse complessivamente disponibili, dopo avere allestito le prestazioni almeno in linea con quanto previsto nell'Allegato A.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. NETT SOCIALI
REGIONE PUGLIA

A tal fine la spesa storica attestata per lo svolgimento delle attività di assistenza specialistica per audiolesi e videolesi deve intendersi comprensiva della spesa per il personale con contratto pubblico impiegato presso la Istituzione Centro educativo-riabilitativo "Messeni-Localzo", la quale spesa può rimanere a carico della presente Convenzione solo per quota parte degli oneri direttamente connessi alle prestazioni di che trattasi, cioè per le attività a diretto supporto dell'assistenza per il diritto allo studio degli alunni disabili. In tal senso, nel rispetto della normativa vigente, la Città Metropolitana si impegna a concludere entro luglio 2018 le procedure per l'autorizzazione al funzionamento del centro diurno e iscrizione nel catalogo regionale dell'offerta, con la corretta definizione delle modalità di gestione e individuazione del soggetto gestore nel rispetto dei criteri di trasparenza, correttezza amministrativa e valorizzazione delle competenze specialistiche acquisite.

10. La Città Metropolitana in qualità di Ente avvalso, al fine di garantire quanto previsto al comma 7, definisce tempestivamente le modalità organizzative per la realizzazione delle attività di cui alla presente convenzione, predisponendo gli ordini di servizio per l'assegnazione delle risorse umane, e dandone apposita comunicazione alla Regione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Art. 4

(Accesso agli atti)

1. Per tutta la durata dell'avvalimento di cui alla presente convenzione, il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è esercitabile nei confronti esclusivi dell'Ente avvalso.

Art. 5

(Risorse finanziarie, rendicontazione e gestione delle economie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente Convenzione per l'avvalimento, si fa fronte con le risorse da Bilancio regionale autonomo, nonché con le risorse nazionali eventualmente stanziate con legge nazionale, in applicazione del co. 947 dell'art. 1 della l. n. 208/2015, come saranno ripartite e assegnate per effetto di eventuale apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Città Metropolitana ridefinisce i servizi da erogare in relazione ai limiti di disponibilità finanziaria come derivanti dagli atti già assunti, anche riallineando la copertura dei servizi ai requisiti minimi di cui all'Allegato A alla presente convenzione. In ogni caso l'eventuale riduzione o assenza degli stanziamenti derivanti dal Bilancio dello Stato dovrà comportare la riprogrammazione e la riorganizzazione dei servizi di che trattasi, senza la possibilità di integrazione della dotazione con oneri a carico del Bilancio regionale.

2. Le economie conseguite a qualsiasi titolo in sede di rendicontazione finale delle spese saranno riprogrammate dalla Regione Puglia nell'ambito della assegnazione delle risorse riguardante l'a.s. 2019-2020.

3. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione la Città Metropolitana trasmette alla Regione la programmazione economica delle risorse complessivamente disponibili per le attività da realizzare nel corso dell'a.s. 2018-2019, secondo una scheda omogenea che sarà fornita dalla struttura regionale competente. Entro il 30 aprile degli anni successivi la Città Metropolitana trasmette la programmazione economica riferita al successivo anno scolastico.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. DEI SERVIZI SOCIALI
REGIONE PUGLIA

4. Entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dell'a.s. 2018-2019, e di ciascun anno scolastico, le Amministrazioni Provinciali provvedono a redigere dettagliata rendicontazione economica delle attività svolte e relativa relazione tecnica.

Art. 6

(Revoca dell'avvalimento)

1. La presente convenzione potrà essere revocata a discrezione della Regione Puglia, ente titolare della funzione di cui all'art.2 attraverso comunicazione scritta.
2. In particolare in caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione dell'intervento, di cui al precedente art. 3, comma 6, imputabili ad uno degli Enti locali sottoscrittori, la Regione diffida l'Ente avvalso ad adempiere entro 30 giorni alle attività programmate. In caso di mancato adempimento la Regione, provvede a individuare un Commissario ad acta.

Art. 7

(Durata)

10 La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale con programmazione finanziaria annuale collegata alle risorse regionali e alle eventuali risorse nazionali annualmente assegnate agli interventi e servizi di che trattasi.

Art. 8

(Controversie)

1. In caso di controversie derivanti dall'attuazione della presente convenzione le parti si impegnano ad espletare ogni tentativo di composizione bonaria.
2. In caso di mancato accordo, è competente il Foro di Bari.

La presente Convenzione è redatta in duplice originale.

Letto, confermato e sottoscritto

ALLEGATO 1
ALLEGATO TECNICO PER LA RIORGANIZZAZIONE OMOGENEA DEI SERVIZI SUL TERRITORIO REGIONALE

Il presente Allegato tecnico all'intesa è stato redatto in continuità con quanto definito a seguito di intesa tra Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari e Amministrazioni provinciali di Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto e Barletta-Andria-Trani, ma anche a seguito di monitoraggio e valutazione condivisa delle scelte attuative e dei risultati conseguiti per gli aa.ss. 2016-2017 e 2017-2018, nonché a seguito di concertazione con le Associazioni delle famiglie dei disabili più rappresentative a livello regionale, come rappresentate al Tavolo Regionale per la Disabilità.

Si rappresenta che le caratteristiche delle attività da realizzare, per come illustrate nel prospetto che segue, dovranno essere applicate dalle Amministrazioni di cui la Regione si avvale, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della l.r. n. 9/2016, nel pieno rispetto di quanto definito all'art. 49 della l.r. n. 4/2010 che definisce il contenuto dell'assistenza specialistica per alunni con disabilità. E' solo in questo perimetro che le stesse Amministrazioni avvalse potranno valutare, nella rispettiva autonomia, le scelte gestionali ottimali atte ad assicurare la continuità dei servizi e l'assoluta omogeneità in tutti i Comuni afferenti a ciascun territorio provinciale, in tal senso adeguando gradualmente le attività già svolte ai nuovi obiettivi di servizio. Ciascun anno scolastico sarà utilizzato per il monitoraggio uniforme dell'intera platea che fruisce dei diversi servizi, al fine di aggiornare l'intesa istituzionale per quanto attiene ai criteri di riparto delle risorse regionali e uniformarlo ai criteri di riparto delle risorse nazionali di cui al co. 947 della l.n. 208/2015.
Il recepimento di quanto previsto nel prospetto seguente dovrà essere pieno a partire dall'a.s. 2018-21019 e annualità successive.

	Assistenza specialistica	**Trasporto scolastico**	**Supporto diritto allo studio sordi e videolesi**
Normativa vigente	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010 art. 49, circolare MIUR 30 novembre 2001 – prot. 3390	(l.r. 16/1987; l. 104/92, l. 328/2000, l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, DGR 1841/2010 linee guida regionali)	(l.r. n. 16/1987; l. n. 104/92, l. n. 328/2000, l.n. 138/2001 l.r. 19/2006, regolamento reg. 4/2007, l.r. 4/2010, l.r. n. 9/2016)
Modalità di accesso	L'Ente avvalso definisce in vista dell'inizio di ogni anno scolastico l'ammontare delle risorse destinate al servizio di assistenza specialistica e lo comunica – quale limite massimo di spesa, con la connessa simulazione della dimensione massima di utenza da prendere in carico – a tutti i dirigenti scolastici interessati, nonché alle ASL di riferimento, al fine di uniformare le valutazioni necessarie alla presa in carico da parte di tutte le equipe di valutazione, onde assicurare la priorità alla presa in carico degli alunni	1 - Richiesta formulata dai genitori a Ufficio servizi sociali Provinciali (per conoscenza a istituto scolastico), corredata da certificazione del medico SSR di disabilità grave e diagnosi funzionale ASL, con autocertificazione attestante l'impossibilità del genitore o altri familiari conviventi a effettuare il trasporto scolastico, altre informazioni utili per erogazione tecnica del servizio ; 2 – determinazione della platea di utenti da parte degli Uffici della Provincia 3 – erogazione del servizio	1 - Richiesta del servizio da parte della famiglia o dell'utente alla Provincia supportata da certificazione medico specialista del SSR riconoscimento alunno sordo e/o videoleso, 2 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato 3 - erogazione prestazione tramite esperti tiflologi e assistenti alla comunicazione, prioritariamente nel contesto scolastico, ovvero in parte o del tutto in sostituzione e con (interventi di sostegno extrascolastico* domicilio,

	con maggiore fabbisogno in relazione alla gravissima e grave disabilità, e considerando in via prioritaria la continuità assistenziale per gli alunni già utenti del servizio. 1 - Richiesta delle famiglie coordinata dagli Istituti scolastici alla Provincia/ Città Metropolitana 2 - Segnalazione dei dirigenti scolastici a ASL per riconoscimento alunno disabile (certificazione di invalidità), 3 - Definizione da parte dell'unità multidisciplinare servizio di Riabilitazione DSS/ASL della Diagnosi funzionale ed eventuale elaborazione Profilo dinamico funzionale, 4 - definizione e condivisione PEI da parte del gruppo GLHI interistituzionale, in relazione agli indirizzi uniformi regionali sul massimo di hh di prestazione erogabile in presenza di un budget predefinito e limitato e comunque nei limiti della programmazione comunicata preventivamente da ciascun Ente avvalso. 5 - erogazione prestazione tramite educatori specializzati, fatte salve le deroghe consentite esclusivamente nell'ambito di quanto previsto all'art. 46 comma 5 del Reg. R. n. 4/2007 per la copertura delle funzioni educative.	esclusivamente mediante affidamento a ditte specializzate o da parte della Amministrazione Provinciale o da parte dei rispettivi Ambiti territoriali, previa intesa tra Provincia/Città Metropolitana e Ambiti territoriali con omogenea attribuzione delle risorse tra tutti gli Ambiti a garanzia di equa opportunità di accesso ai servizi per tutti gli studenti disabili interessati. 4 – Previsione solo residuale ed eccezionale di erogazione di contributi monetari per la famiglia che curi direttamente il trasporto scolastico, quando le distanze e la estrema perifericità del domicilio non consentono la organizzazione con costi sostenibili del servizio pubblico di trasporto dedicato	comunque nei limiti del monte-ore assegnato a ciascun alunno – secondo quanto previsto dalla nota all'allegato tecnico). L'Ente avvalso assicura, inoltre, agli alunni sordi o videolesi, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, la trascrizione dei libri di testo scolastici in braille, a caratteri ingranditi e in formato digitale, sulla base delle relative richieste degli Istituti scolastici, entro i limiti della spesa sostenuta nell'ultimo biennio scolastico. 4 – segnalazione di ulteriori fabbisogni assistenziali quali ricovero in strutture residenziali specializzate e in centri diurni, con copertura a carico della Provincia/Città Metropolitana a compartecipazione delle rette (previa prova dei mezzi per servizi a domanda individuale) in presenza di risorse aggiuntive o residue rispetto ai servizi assicurati nel contesto scolastico 5 – richiesta (formulata da Provincia/Famiglia) di presa in carico da parte dei Comuni degli utenti nelle strutture socioassistenziali per la compartecipazione delle rette con le misure e le risorse all'uopo destinate (buoni servizio, compartecipazione da Piano di Zona e da bilancio comunale) *(*) DA erogare in via esclusiva, cioè evitando sovrapposizioni con ulteriori interventi con oneri a carico di altre Amministrazioni pubbliche.*
	Assistenza specialistica	**Trasporto scolastico**	**Supporto diritto allo studio sordi e videolesi**
Requisiti di accesso /priorità	Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992) . Solo dopo avere assicurato la presa in carico di tutti gli utenti in possesso della suddetta certificazione, e comunque nei limiti della	Requisito di accesso: Certificazione disabilità grave (ex art. 3 comma 3 l.n. 104/1992) Criteri di priorità (in caso di risorse insufficienti o di esubero di domanda rispetto ai livelli storici)	- Certificazione disabilità sensoriale grave - Non sovrapponibilità e non cumulabilità tra servizio erogato per effetto della presente Convenzione e altre prestazioni analoghe erogate dai Comuni di riferimento

REGIONE PUGLIA

	disponibilità di risorse attribuite e senza ridurre l'attribuzione di ore di assistenza specialistica per alunno, le istituzioni scolastiche di intesa con le rispettive Amministrazioni provinciali potranno proporre la presa in carico di ulteriori alunni disabili, non in possesso della suddetta certificazione.	ISEE Familiare <=15.000 Priorità: Assenza mezzi propri o componenti del nucleo familiare che possano effettuare il trasporto	
	Assistenza specialistica	**Trasporto scolastico**	**Supporto diritto allo studio sordi e videolesi**
Modalità di gestione	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi* con procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili. Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione. Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera è di gran lunga superiore al 50% dell'importo totale del contratto da affidare), le amministrazioni dovranno inserire negli atti di gara, la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per la stabilità occupazionale del personale già impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (ovvero in estensione con eventuali affidamenti già in essere, se consentito dalla normativa vigente); 2) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili; 3) monetizzazione del servizio con contributo economico alla famiglia in condizioni residuali ed eccezionali, come sopra descritte, purchè la spesa pro capite non sia superiore alla spesa pro-capite del corrispondente servizio pubblico erogato	Le Province e la Città Metropolitana utilizzano una delle seguenti modalità di gestione: 1) Gestione diretta mediante affidamento a terzi* con procedure di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 2) Affidamento a Istituzioni pubbliche di attività specialistiche, anche mediante partenariato con altri Enti, comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e di trasparenza ed evidenza pubblica. 3) Convenzione tra Provincia e Ambiti territoriali per il successivo affidamento a terzi da parte di ciascun Ambito territoriale, in continuità con le altre attività di assistenza specialistica per alunni disabili. Non sono soggetti attuatori delle attività le Istituzioni scolastiche né altri istituti paritari di istruzione. Trattandosi di servizio ad alta intensità di manodopera (il costo della manodopera è di gran lunga superiore al 50% dell'importo totale del contratto da affidare), le amministrazioni dovranno inserire negli atti di gara, la clausola sociale ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del d.lgv. 50/2016 e ss.mm.ii., sia per la stabilità occupazionale del personale già impegnato nel servizio, sia per garantire la continuità assistenziale nella relazione tra assistente alla comunicazione specialistico e studente assistito. La clausola

	assistenziale nella relazione tra educatore e studente assistito. La clausola standard da inserire nei disciplinari deve prevedere che *"al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore."* *Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a: 1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche, 2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi; 3) l'adeguato inqua-dramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara, 4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.		standard da inserire nei disciplinari deve prevedere che *"al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'unione europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico che si aggiudica l'appalto e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel disciplinare, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel servizio nell'anno scolastico precedente, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore."* *Potranno, peraltro, essere valutate proposte migliorative con riguardo a: 1) la maggiore qualità dei servizi erogati, in relazione alla continuità delle posizioni lavorative con pluriennale esperienza acquisita nei medesimi servizi e nelle medesime strutture scolastiche, 2) azioni di sistema per la crescita professionale e il coordinamento dei servizi; 3) l'adeguato inqua-dramento contrattuale per i singoli profili professionali e le singole qualifiche professionali, che concorre alla definizione dell'importo a base della gara, 4) il partenariato con Enti del terzo settore radicati sul territorio di riferimento e soggetti di advocacy per il monitoraggio delle prestazioni erogate.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. RETI SOCIALI
REGIONE PUGLIA

	Assistenza specialistica	**Trasporto scolastico**	**Supporto diritto allo studio sordi e videolesi**
Modalità organizzative interne	Per quanto attiene al personale che la Città Metropolitana e le Province assegnano alla realizzazione delle attività amministrative, contabili, di coordinamento tecnico-sociale e di monitoraggio per rendere possibili i servizi da erogare ai destinatari finali, si prende atto che tutte le Amministrazioni interessate hanno individuato, già nell'a.s. 2016-17 modalità organizzative che hanno fatto riferimento in primis al personale già in servizio e in seconda battuta per quanto possibile ritirando dal Portale Mobilità eventuali unità di personale da destinare alle attività. L'organico assegnato alle suddette funzioni deve essere oggetto di razionalizzazione e comunque non può essere oggetto di incremento di personale con oneri a carico dei trasferimenti nazionali e regionali.		
Profili professionali per i servizi erogati ai destinatari finali	- Educatori laureati (nuovi contrattualizzati) - Educatori e altri operatori con almeno tre anni di esperienza e già in servizio per l'espletamento di funzioni educative nell'a.s. 2016-2017 (continuità lavorativa), ove applicabili le deroghe previste all'art. 46 comma 5 del Reg.R. n. 4/2007; - coordinamento della equipe affidata ad assistente sociale o educatore professionale - <u>solo a completamento dell'equipe, e non in misura prevalente</u>, può essere prevista la presenza di figure per l'assistenza di base (OSS, altri OSA-OTA già in servizio da almeno tre anni prima dell'a.s. 2017-18). <u>Questo personale è in ogni caso aggiuntivo, e NON sostitutivo del personale ATA in servizio negli istituti scolastici interessati</u>.	Autista, Accompagnatore (OSS, altra figura di assistenza)	- Esperti tiflologi ed altri operatori con esperienza triennale, con attestazione di frequenza corso formazione professionale per tiflologo - Assistenti alla comunicazione e, in sub-ordine, interpreti LIS che abbiano specifica esperienza nelle attività di assistenza specialistica agli alunni sordi.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. REGIONE PUGLIA

Durata e modalità di erogazione	Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. L'erogazione della prestazione (*) è vincolata alla attività di sostegno scolastico assicurata dall'istituzione scolastica e deve presentare le seguenti caratteristiche: • rapporto 1 a 1 educatore/alunno per i casi di elevata gravità, come valutati dalle apposite equipe, e comunque entro i limiti di risorse disponibili; • rapporto 1 a 2 educatore/alunno tutti gli altri casi • rapporto 1 a 5 OSS/alunno. Gli Enti avvalsi e le Istituzioni scolastiche collaborano per la organizzazione della distribuzione degli alunni con disabilità nelle classi in modo da razionalizzare l'erogazione delle prestazioni, nell'unico interesse di accrescere il numero di hh/settimana erogate agli studenti, quando sia possibile avere 2 studenti disabili nella medesima classe. Durata della prestazione di assistenza per ciascun alunno per settimana: min. 9 hh/settimana (*) max 18 hh/settimana (*) Durata della prestazione di assistenza per ciascun assistente, a completamento dell'equipe, per settimana: 20 hh/settimana (*) impiego medio per OSS 18 hh./settimana per	Durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Trasporto assistito alunni/studenti con disabilità tramite mezzi attrezzati e autorizzati con 1 autista + 1 accompagnatore per ogni mezzo	Assistenza specialistica: durata intero anno scolastico (n. 8 mensilità); Attivazione del servizio: entro il primo mese dall'avvio dell'a.s. Erogazione prestazione: • rapporto 1 a 1 alunno/assistente (tiflologo e/o assistente alla comunicazione); • min. 9 hh/settimana max 18 hh/settimana per alunno

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. REGIONE PUGLIA 21

	assistente sociale/ educatore con funzioni di coordinamento, se esterno al personale delle Amministrazioni		

(*) Si precisa che per gli studenti già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente inferiore al minimo, l'Amministrazione competente dovrà definitivamente adeguare a partire dall'a.s. 2018-2019 la presa in carico ai nuovi parametri di riferimento regionali.
Per gli studenti che, invece, siano già in carico dalle annualità precedenti con un numero di ore o un rapporto personale/utente superiore al massimo, l'Amministrazione competente dovrà continuare il percorso di omogeneizzazione con le prestazioni erogate a tutti gli altri utenti, fino ad adeguarle ai parametri di riferimento regionali.

Nota: Con specifico riferimento all'assistenza specialistica extrascolastica per alunni sordi e videolesi, si deve precisare che la Città Metropolitana e le Amministrazioni provinciali NON sono titolari di funzioni socioassistenziali e che, pertanto, le prestazioni di assistenza specialistica per il sostegno al diritto allo studio e l'integrazione scolastica possono essere erogate a domicilio degli studenti e in orario extrascolastico solo alle seguenti condizioni:

- in sostituzione, totale o parziale, della erogazione delle medesime prestazioni in orario scolastico, sulla base di espressa richiesta degli Istituti scolastici, supportata da dichiarazione di adeguata disponibilità di personale docente di sostegno nell'orario scolastico e di espressa accettazione/richiesta da parte della famiglia di ciascuno studente disabile interessato a ricevere la medesima assistenza nelle ore pomeridiane;
- in considerazione della necessità del rapporto 1:1 in caso di erogazione domiciliare di assistenza specialistica, e considerando il carattere eccezionale dell'erogazione domiciliare di prestazioni che, in ogni caso non possono avere natura socio assistenziale, possono essere erogate tra le 9 e le 12 hh/settimana per studente in caso di erogazione domiciliare;
- mediante l'impiego di personale che abbia i medesimi requisiti specificati per l'erogazione delle attività in ambito scolastico, dovendo ribadire che in nessun caso le prestazioni domiciliari possono configurarsi come prestazioni SAD-ADI-ADE, in quanto non rientranti nell'ambito di attività oggetto della presente convenzione di avvalimento, ma rimanendo a carico dei Comuni associati come tutte le altre prestazioni socioassistenziali;
- in ogni caso non può essere prevista prestazione extrascolastica se non nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.

SEZIONE INCL. SOCIALE ATTIVA E INNOV. REGIONE PUGLIA

Allegato unico alla deliberazione
n. 996 del 12-06-2018
composta da n. 22 (ventidue) facciate
Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Venneri